

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Parte ricorrente contesta il comportamento dell'intermediario, che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento sul conto corrente, ha disposto il blocco totale del rapporto, nonostante sullo stesso fosse accreditato un reddito da lavoro.

Nonostante la trasmissione della liberatoria del creditore a seguito dell'estinzione del debito, lo sblocco del conto sarebbe avvenuto solo dopo diversi giorni, con conseguente pregiudizio economico e personale.

Insoddisfatto degli esiti del reclamo, si rivolge all'Arbitro per domandare il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima condotta dell'intermediario convenuto.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, rilevando che lo stesso è stato proposto prima del decorso del termine minimo di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dalla disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, e pertanto in violazione delle condizioni di procedibilità.

Nel merito, e solo per completezza difensiva, la resistente rappresenta di aver operato correttamente e senza indugio nella gestione della procedura di pignoramento del conto corrente. Ricevuta la notifica dell'atto, l'intermediario avrebbe provveduto allo sblocco del rapporto immediatamente dopo la ricezione della rinuncia del creditore procedente, non potendo legittimamente adottare alcun provvedimento prima di tale documentazione. Si esclude, pertanto, l'esistenza di ritardi o condotte dilatorie imputabili all'intermediario.

La resistente contesta inoltre la fondatezza della domanda risarcitoria, evidenziando che la parte

ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza, dell'entità e del nesso causale del danno asseritamente subito, in violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Viene altresì negata la sussistenza di un danno non patrimoniale, in assenza di specifiche allegazioni ed evidenze probatorie, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Arbitro e della Corte di Cassazione.

In conclusione, la parte resistente chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile o, in subordine, respinto perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso non essendo trascorso il termine minimo di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo per la proposizione del ricorso stesso.

Il cliente ha formulato reclamo in data 29/10/2025 e, non avendo ricevuto riscontro da parte dell'intermediario, ha presentato ricorso in data 11/11/2025; il termine per riscontrare il reclamo, nel caso di specie, è scaduto il 9/11/2025 e, dunque, il ricorso è stato proposto dopo soli due giorni dalla scadenza.

Ciò precisato, peraltro, nel merito il Collegio prende atto che l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha chiarito la correttezza del proprio operato nella gestione del pignoramento del conto corrente di cui è titolare parte ricorrente. In particolare, emerge che a fronte della notifica di pignoramento ricevuta il 10/10/2025, l'intermediario ha provveduto al blocco del conto e dei relativi servizi il successivo giorno 15/10/2025. Non appena ricevuta la notizia dall'ente procedente della rinuncia al pignoramento, in data 20/10/2025, antecedentemente alla proposizione del ricorso, l'intermediario ha ripristinato la disponibilità del conto e tutti i connessi servizi. Dette circostanze, peraltro, non sono state contestate da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE